

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA'

ANNO 2013-2014-2015

1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune

Con l'approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, di seguito denominato Programma, il Comune di Monteroni D'Arbia dà attuazione alla disciplina della trasparenza contenuta nell'art. 11 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150 che costituisce, per espressa previsione della norma citata "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione".

La redazione del presente documento, espressamente previsto nel comma 2 del citato art. 11 del D.lgs n. 150/2009 tra gli strumenti per l'attuazione della disciplina della Trasparenza non costituisce un obbligo per gli Amministrazioni Locali in quanto il citato comma non trova applicazione per gli Enti Locali (art. 16 del D.lgs 150/2009). Tuttavia nelle recenti linee guida agli Enti Locali in materia di Trasparenza ed Integrità, emanate da ANCI il 7 novembre 2012, se ne raccomanda l'adozione ritenendolo strumento idoneo per dare concreta e piena attuazione al principio della trasparenza.

In merito al contenuto del Programma esso indica gli obiettivi, le azioni e le iniziative individuati al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza che investa l'intero agire dell'Ente al fine di promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura e dell'integrità.

La Trasparenza di cui parla il legislatore nell'art. 11 citato è un concetto diverso da quello espresso nel passato con la Legge 8/08/1990 n. 241, che pure è stata definita "legge sulla trasparenza". Oggi per Trasparenza si intende, infatti, non la mera pubblicazione dei dati a cui l'Ente è comunque tenuto, ma l'accessibilità totale a tutte le informazioni riguardanti ogni aspetto dell'organizzazione.

Nell'era digitale, la naturale attuazione di questa nuova accezione della Trasparenza si realizza attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali di tutte le informazioni pubbliche secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'Open Governement di origine statunitense.

E' utile sottolineare come anche la recentissima legge 190 del 6 novembre 2012, cd anticorruzione, vada nella stessa direzione, imponendo ulteriori obblighi di pubblicazioni di informazioni sul sito internet con il chiaro scopo di affermare un modello di amministrazione aperta alla collaborazione dei cittadini e alla più ampia partecipazione.

La pubblicazione di determinate informazioni è, inoltre, un'importante spia della performance dell'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi proposti. Si inserisce così nel piano di **miglioramento continuo** che le amministrazioni sono tenute a conseguire.

La conoscibilità dell'operato della pubblica amministrazione e la partecipazione dei cittadini permettono di governare con le persone spostando il focus della relazione tra Amministrazione ed i suoi cittadini da un approccio orientato all'erogazione di servizi, in cui il cittadini permettono di governare con le persone spostando il focus della relazione tra l'Amministrazione ed i suoi cittadini da un approccio orientato all'erogazione di servizi, in cui il cittadino è mero fruitore di prestazioni, ad un approccio basato su un processo di reale collaborazione, in cui il cittadino partecipa alle scelte di governo.

Il passaggio dall'open government all'open data, che sta caratterizzando l'attuale produzione normativa (v. D.L. 83/2012 e D.L. 179/2012) e che segna lo sviluppo all'apertura dei dati pubblici per consentire il riuso, rappresenta anch'esso uno strumento per creare un' Amministrazione aperta e che dia vigore all'innovazione nei confronti di cittadini ed imprese.

1.2 Contesto normativo

Le principali fonti normative a cui riferirsi per la stesura del Programma sono:

- Il Dlgs 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione",

- la Delibera n 105/2010 con la quale la Commissione per la Valutazione Trasparenza e Integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito Civit, ha adottato le –" Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" al fine di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni la cultura della legalità e della trasparenza. Le citate linee guida individuano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, forniscono indicazioni sui dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di pubblicazione e definiscono possibili iniziative da promuovere per garantire un adeguato livello di trasparenza.

- la Delibera n 2/2012 con la quale la Civit, tenendo conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla stessa nel mese di ottobre 2011, ha fornito indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate;

- la Delibera n 6/2013 della Civit avente ad oggetto "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013;

- le Linee guida per i siti web della PA (pubblicate il 26 luglio 2010 e aggiornate in data 29 luglio 2011), prevista dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n 8 del Ministero della Pubblica Istruzione e l'innovazione. Anche le citate Linee guida prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite "l'accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente Pubblico definendo, peraltro, i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;

- la Delibera adottata in data 2.3.2011 dal Garante della Protezione dei Dati Personali con la quale sono state definite le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

- le Linee Guida agli Enti Locali in materia di Trasparenza e Integrità emanate dall'ANCI il 7 novembre 2012;

- art. 18 "Amministrazione Aperta" del D.L. 22 giugno 2012, n 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n 134 (c.d. Decreto Sviluppo) prevede che a far data dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità sula rete intranet dell'ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del d.lgs 22 ottobre 2009, n. 150, la concessione di:

 1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;
 2. l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti , imprese, enti privati;
 3. e comunque, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della 241/90 a enti pubblici e privati.

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n 213 recante "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate" che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli;
- la Deliberazione della Civit n. 33 in data 18.12.2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1 gennaio 2013 degli obblighi in tema di "amministrazione aperta", disciplinati dall'art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l'affissione nell'albo – ha ritenuto che l'affissione di atti nell'albo pretorio on line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dal D.L 83/2012.

Secondo la disposizione vigente, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare dalla Convenzione ONU sulla Corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/90, e al dovere posto dalla Legge 62/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti e informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.lgs 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (obbligo pertanto non esteso agli Enti Locali). La produzione legislativa successiva all'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 ha ribadito e rafforzato gli obblighi di pubblicazione e di conoscibilità delle informazioni.